



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**IL COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE E IL RIUSO DELLE ACQUE
REFLUE**

E

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

di seguito congiuntamente indicate come “Parti”,

PREMESSO CHE

- con sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, del 31 maggio 2018 nella causa C-251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) l'Italia è stata condannata per violazione della direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia europea in ordine alla direttiva n. 91/271/CEE, ha previsto la possibilità di attivare la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di appositi commissari straordinari mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- con DD.P.C.M. 01/04/2015, 05/06/2015, 08/07/2015, 24/07/2015, 07/08/2015, 03/11/2015 e 07/12/2015, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 – Causa C – 565/10 in

ordine alla violazione dello Stato Italiano degli art. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue e urbane;

- l'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, e' nominato un unico commissario straordinario del Governo per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sopra citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi, con conseguente cessazione dall'incarico, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di nomina del predetto commissario unico, dei commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per l'adeguamento alle medesime sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13);
- con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 05/06/2017, ai sensi dell'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, il Prof Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, subentrando in tutte le attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario;
- l'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 secondo cui, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al commissario unico, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sono attribuiti i compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche;
- l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 14, ha previsto, al fine di accelerare la progettazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, nonché degli ulteriori interventi previsti dall'art. 4-septies del decreto-legge n. 32 del 2019, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, di un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei

- ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 il quale cessa dal proprio incarico alla data della nomina del nuovo Commissario unico
- con D.P.C.M. 11 maggio 2020, registrato in data 21 maggio 2020 e pubblicato sulla GURI n. 146 del 10 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico, in sostituzione del precedente Commissario, per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), nonché agli agglomerati oggetto delle procedure d'infrazione 2014/2059 e 2017/2181 ancora in discussione con la UE, in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, subentrando, per l'effetto, in tutte le situazioni giuridiche del precedente Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017;
 - con **D.P.C.M. 07/08/2023**, registrato alla Corte dei Conti al n. 24177 del 24/08/2023, il **Prof. Fabio Fatuzzo** è stato nominato nuovo **Commissario Straordinario Unico** per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all'adeguamento alle sentenze di condanna della corte di giustizia dell'unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (**c-565/10**), il 10 aprile 2014 (**c-85/13**) e il 31 maggio 2018 (**c251/17**) e al superamento delle procedure di infrazione **2014/2059** e **2017/2181**;
 - per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M.11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111,convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, è subentrato in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico;
 - con il medesimo D.P.C.M. 07/08/2023, l'**On. Avv. Salvatore Cordaro** è stato nominato sub Commissario al quale, con Provvedimento n. 160/2024/F prot. U-CU1528 del 26.07.2024, sono state conferite le deleghe - con poteri di rappresentanza esterna e firma - inerenti l'attuazione degli interventi ricadenti nell'area delle province siciliane di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, fatta eccezione per le Isole Pelagie (AG) e per l'Isola di Pantelleria (TP); il sub Commissario per la Sicilia Occidentale, in forza dell'atto di delega summenzionato, ha competenza su plurimi interventi (vedi allegato 1), insistenti sul territorio Siciliano nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta;
 - il Commissario Unico, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, "*...si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*" i cui oneri "*...sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare*";

CONSIDERATO

- che l'art. 2, commi 2-bis/ter/quater, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, espressamente prevede che “... ***Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ... In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà ... Decorso i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter ...***”;
- che, ancora, l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, specificatamente dispone che “... ***Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164...***”;
- che l'ANAC con nota del 27.06.2025 ha raccomandato “...*la stipula di eventuali accordi di collaborazione con gli enti interessati dalle opere ed il rilascio di pareri e nulla osta, affinché gli stessi – resi consapevoli dell'emergenza in corso – si impegnino ad accelerare le tempistiche riducendo al minimo i tempi burocratici delle procedure amministrative.*”

RITENUTO

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sancisce che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia è stata istituita, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con l'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 e s.m.i., presso la Presidenza della Regione, quale dipartimento della Presidenza della Regione, con il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. A tal fine, tra l'altro,

sono transitate all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e s.m.i.;

- che pertanto, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia è chiamato a rilasciare concessioni, emettere pareri e svolgere attività connesse e/o propedeutiche per gli interventi di competenza del Commissario Straordinario Unico;
- che il Commissario Straordinario Unico alla Depurazione, per lo svolgimento delle sue funzioni e il perseguimento dei propri fini istituzionali, ha necessità di stabilire, nell'ambito dei procedimenti connessi alla realizzazione delle opere e interventi di propria competenza, costanti interlocuzioni con la predetta Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- che, dunque, il Commissario Unico alla Depurazione e l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia esercitano funzioni tra loro integrabili, perseguendo interessi convergenti in relazione all'attuazione e corretta applicazione delle normative vigenti;
- che la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, la necessità di instaurare, in coerenza con le rappresentate e normativamente prescritte esigenze di celerità nella realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia europea in ordine alla direttiva n. 91/271/CEE, un rapporto di collaborazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
- che tale cooperazione si inserisce nel generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, in coerenza con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;
- che con il presente accordo, le parti intendono realizzare intese collaborative volte ad individuare metodologie, processi, procedure e/o approcci efficaci (best-practices) per raggiungere l'obiettivo di accelerare, nell'alveo e nel rispetto delle norme e della legislazione vigente regionale, nazionale e/o comunitaria, la realizzazione delle opere pubbliche oggetto di intervento commissariale e definire, nell'interesse pubblico, quanto più celermente il raggiungimento della conformità degli agglomerati oggetto di procedura di infrazione comunitaria;
- che, conseguentemente, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere e di assicurare e rendere più celeri le necessarie interlocuzioni tra i due Enti, si ritiene utile procedere alla stipula del presente *Protocollo di Intesa*.

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Valore delle premesse

Le Premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *Protocollo d'Intesa* e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2.

Obiettivi di interesse comune

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, consistenti nell'assicurare, secondo i principi di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, una diretta e costante collaborazione tra i due Enti così da garantire il superamento, nel più breve tempo possibile, delle procedure di infrazione europea in capo allo Stato Italiano.

Articolo 3.

Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo si applica a tutte le procedure e/o iter autorizzativi e/o consultivi e/o qualsiasi altro procedimento diversamente denominato, di competenza dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia connessi agli interventi e/o opere di competenza del Commissario Unico alla Depurazione.
2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia assicurerà l'applicazione del dimezzamento dei termini di cui all'art. 2, co. 2-ter, nonché ogni misura organizzativa interna idonea ad accelerare la conclusione dei procedimenti, nei limiti delle proprie competenze e senza pregiudizio per le valutazioni di merito tecnico-ambientale di propria spettanza, in coerenza con la natura acceleratoria degli interventi rimessi al Commissario Unico alla Depurazione per assicurare le esigenze di tutela ambientale sottese ai poteri speciali e derogatori assegnati e contenere le gravose sanzioni comunitarie, anche in forza e ossequio degli obblighi e responsabilità sanciti dall'art. 2, commi 2-bis/ter/quater, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e s.m.i.
3. Resta fermo che il rilascio di pareri, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati avviene sulla base delle valutazioni tecniche autonome e indipendenti dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali. Le esigenze di accelerazione di cui al presente Protocollo operano sui tempi e sulle modalità organizzative dei procedimenti e non possono in alcun modo comprimere o condizionare il merito delle valutazioni tecnico-istruttorie di spettanza dell'Autorità.

Articolo 4.

Modalità attuative

1. Con il presente Protocollo, anche al fine di garantire il rispetto del dimezzamento dei termini procedurali di cui all'art. 2, commi 2-bis/ter/quater, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia si impegna ad assicurare che le

- istanze e/o le pratiche riferite e/o connesse alle opere ed interventi di competenza del Commissario Unico alla Depurazione vengano immediatamente istruite, anche in deroga ad eventuali liste e/o precedenze non dettate da obiettive condizioni di urgenza.
2. Alla presentazione dell'istanza e/o richiesta comunque denominata proveniente dal referente del Commissario Unico alla Depurazione, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia dovrà provvedere ad individuare un responsabile, comunicando i relativi riferimenti (numero diretto, cellulare di servizio, indirizzo mail), anche non solo prettamente istituzionali, al referente del Commissario Unico alla Depurazione.
 3. Il predetto responsabile, quindi, assicurerà una costante interlocuzione con il referente del Commissario Unico alla Depurazione relativo allo specifico intervento.
 4. In particolare, dovrà essere garantito, con reciproco impegno tra i referenti dei due Enti, la stesura di un cronoprogramma di tutti gli snodi procedurali, da seguire congiuntamente a cadenza settimanale.
 5. A tal fine, verranno garantite comunicazioni informali tra i due referenti, in parallelo alle procedure formali, onde consentire l'immediata segnalazione di eventuali criticità e la relativa possibile soluzione, nonché la tempestività e la compressione dei tempi burocratici. Le interlocuzioni informali non sostituiscono né integrano gli atti del procedimento e sono finalizzate esclusivamente al coordinamento operativo; di esse è data sintetica evidenza nel fascicolo procedimentale.
 6. Il referente dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, a tal riguardo, dovrà verificare, fin dal momento in cui viene incardinato il procedimento, la completezza e la correttezza degli atti e della procedura incardinata e/o comunque avviata su istanza del Commissario Unico alla Depurazione, con indicazione, nel più breve tempo possibile e usufruendo dei canali informali di cui al comma 2 precedente, di eventuali adempimenti a carico di altri soggetti pubblici e/o privati;
 7. Specularmente, il Commissario Unico alla Depurazione si impegna a trasmettere all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia istanze e fascicoli completi della documentazione tecnica e amministrativa necessaria all'istruttoria, validati dal proprio referente, al fine di evitare richieste di integrazione e ridurre i tempi procedurali. Eventuali integrazioni si intendono rese nel rispetto dei termini di cui all'art. 2, co. 2-ter, D.L. 243/2016, che decorrono nuovamente dalla ricezione della documentazione integrativa;
 8. L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia dovrà assicurare la disamina integrale di ciascuna questione riferita e/o comunque connessa alla procedura attivata dal Commissario Unico alla Depurazione, in modo che tutte le eventuali criticità e prescrizioni, anche se non espressamente e direttamente riconducibili all'istanza presentata dal Commissario Unico alla Depurazione ma comunque indirettamente connesse, siano rappresentate fin dall'inizio e comunque a conclusione del procedimento, fatta salva esclusivamente la sopravvenienza di elementi nuovi o prima oggettivamente ignoti.
 9. Decorsi inutilmente i termini procedurali dimezzati di cui all'art. 2, co. 2-ter, D.L. 243/2016, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ne dà tempestiva

segnalazione all'Ente vigilante ai fini dell'eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. L'attivazione dei poteri sostitutivi presuppone l'inerzia ingiustificata e non può intervenire nei casi di legittimo esercizio delle funzioni istruttorie e valutative.

10. Le Parti concordano che gli oneri derivanti dalle attività che ciascuna delle parti porrà in essere in attuazione del presente Protocollo d'Intesa restano a carico ad ognuna delle Parti a cui le stesse competono.

Articolo 5.

Entrata in vigore e durata.

1. Il Protocollo di Intesa entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione e avrà durata di tre (3) anni e potrà essere rinnovato, previa verifica dell'attualità delle esigenze, tacitamente per ulteriori tre (3) anni o su accordo delle Parti anche per periodi differenti.
2. È fatta salva la possibilità, per ciascuna delle Parti, di recedere dal presente Protocollo, previa comunicazione scritta delle specifiche, gravi e comprovanti ragioni da inoltrare a mezzo P.E.C. agli indirizzi di cui all'ultimo comma del presente articolo, con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.
3. Resta espressamente inteso l'obbligo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo con le modalità previste.
4. La facoltà di recesso dal Protocollo da parte dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia non incide, in ogni caso, sugli obblighi di legge gravanti sulla medesima ai sensi del D.L. 243/2016 e ss.mm.ii.
5. Le comunicazioni andranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - a. Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia:
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it;
 - b. Commissario Unico alla Depurazione:
commissario@pec.commissariounicodepurazione.it.

Art. 6.

Modifiche al Protocollo di Intesa

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 7.

Oneri Finanziari

1. Dal presente Protocollo non conseguirà alle Parti alcun onere finanziario.
2. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima, come specificato all'art.4, in conseguenza delle attività per la realizzazione del Protocollo.

Articolo 8.

Contenzioso

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Protocollo.
2. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a, n. 2 del D.lgs. n. 104/2010.

Articolo 9.

Riservatezza e trattamento dati

1. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi dati, notizie e informazioni di carattere riservato acquisiti in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e accesso previsti dalla L. 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ciascuna Parte operando quale autonomo titolare per i trattamenti di propria competenza.

Articolo 10.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.
2. I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo di Intesa, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.
3. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, è sottoscritto in modalità digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritto a Palermo il

FIRMATO

SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Dott. Carmelo Frittitta

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

FIRMATO

II SUB COMMISSARIO

On. Avv. Salvatore Cordaro

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)